

UFFICIO STUDI CODAU

Piattaforma elettronica per la certificazione telematica dei crediti verso la Pubblica Amministrazione - COMUNICAZIONI

L'Ufficio Studi ha ritenuto di approfondire la tematica in oggetto prendendo spunto dalla complessità del dettato normativo e da ultimo da specifici quesiti che sono stati formulati da alcuni atenei.

Com'è noto Il D.M. del 22/5/2012 e il D.M. del 25/6/2012 disciplinano le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte, rispettivamente, di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici nazionali, e di Regioni, enti locali e enti del servizio sanitario nazionale, prevedendo, tra l'altro, un procedimento di certificazione mediante piattaforma elettronica.

Al riguardo si evidenzia che nessuno dei due decreti in questione, come spesso accade anche in altre circostanze, fa espresso riferimento alle Università e che nessun riferimento espresso alle Università è contenuto nell'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, nella legge 28/1/2009 n. 2 e nell' art. 12, comma 11-quinquies del D.L. 2/3/2012 n. 16, nella legge 26/4/2012 n. 44, che sono alla base dei due decreti ministeriali sopra citati.

Le Università, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non sono da considerarsi amministrazioni dello Stato; inoltre, per quanto disposto dall'art. 6 della legge n. 168/1989 le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento.

Si è proceduto pertanto a richiedere un espresso quesito al ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, per capire se i decreti ministeriali in parola (in particolare quello del 22/5/2012, modificato dal D.M. del 24 settembre 2012), si applicano anche alle Università statali e se quindi le Università statali sono tenute a richiedere l'abilitazione per l'utilizzo della piattaforma elettronica messa a disposizione dal MEF.

La risposta ha confermato che le Università sono destinatarie della normativa in parola e che quindi sono soggette alle procedure di accreditamento telematico. Lo stesso dipartimento ha indicato la procedura da seguire (non molto complessa) che si ritiene di indicare per agevolare tutti gli atenei in questo adempimento la cui scadenza è fissata per il 15 novembre prossimo.

Ai fini della procedura di certificazione dei crediti, per Responsabile di una P.A. si intende un soggetto legittimato ad accreditarsi sulla piattaforma per la certificazione dei crediti in nome e per conto della P.A. di appartenenza in virtù del ruolo in essa rivestito e titolare dei poteri necessari per il rilascio delle certificazioni dei crediti per la stessa P.A.

L'accreditamento sul sistema quindi è effettuato a cura del Responsabile della P.A., il quale dovrà inserire alcune informazioni personali, fornire la scansione di un valido documento d'identità e dell'atto di nomina, sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità e, eventualmente, delegare alcuni dirigenti o funzionari al rilascio delle certificazioni.

Una volta accreditatosi, il Responsabile potrà individuare i Dirigenti/Responsabili delle strutture organizzative incaricati al rilascio delle certificazioni.

Nel caso delle Università, per Responsabile della P.A. può intendersi:

- il Rettore, in qualità di rappresentante legale dell'ente;
- il Direttore Generale.